

**OGGETTO: Rettifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 07/06/2013. Calendario Scolastico Regionale 2013/2014 – Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138, comma 1, lett. d e Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 74.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università;

### VISTI

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, in particolare l’art. 3
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico, in particolare l’art. 138 “Deleghe alle regioni” lettera d) “determinazione del calendario scolastico”;
- la Legge 6 agosto 2008 n. 133, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, in particolare l’art. 64 concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- la Legge 30 ottobre 2008 n. 169, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2007, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
- l’art. 74 “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado” Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità, e al comma 3 prevede almeno 200 giorni di svolgimento delle lezioni;
- l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di attribuzione di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare:
  - l’art. 4 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell’insegnamento;
  - l’art. 5 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa e nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’art. 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  - l’art. 5 comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in modo flessibile l’orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- lo Statuto Regionale e, in particolare, l'art. 7 comma 2 lettera h;

- l'art. 153 comma 2, lettera d della Legge Regionale del 6 agosto 1999, n. 14 che recepisce la delega prevista dell'art. 138 comma 1, lettera d del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 07/06/2013.concernente: "Calendario Scolastico Regionale 2013/2014 – Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138, comma 1, lett. d e Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 74".

**RILEVATO** che, per errore materiale, nella determinazione del calendario scolastico il 17/04/2014 non è stato ricompreso nei giorni di sospensione delle lezioni relativamente alle vacanze pasquali;

**RITENUTO** di rettificare, alla luce di quanto sopra esposto, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 07/06/2013 e conseguentemente rideterminare il calendario scolastico per la Regione Lazio per l'anno scolastico 2013/2014, nel rispetto del D.P

.R. n. 275/99, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **CONSIDERATO**

a) che il calendario delle festività nazionali è determinato dal ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca come segue:

- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione (domenica);
- 25 dicembre: Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 01 gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- 21 aprile Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;
- 01 maggio: Festa del Lavoro;
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
- Festa del Santo Patrono.

b) La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre che nei giorni delle festività nazionali determinate dal ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nei seguenti periodi:

- 2 novembre 2013, Ponte del 1° novembre;
- dal 23 dicembre 2013 al 05 gennaio 2014, vacanze natalizie;
- dal 17 aprile 2014 al 22 aprile 2014, vacanze pasquali;
- 26 aprile 2014, ponte del 25 aprile;
- 2 e 3 maggio 2014, ponte del 1° maggio;

**RITENUTO** opportuno di determinare che, per l'anno scolastico 2013/2014, le attività didattiche nelle istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Lazio avranno inizio:

- a) l'11 settembre 2013 nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di I e II grado;
- b) il 12 settembre 2013 nella scuola dell'infanzia;
- c) le singole istituzioni scolastiche autonome, che sulla base di comprovate esigenze e d'intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici, possono **anticipare** la data di inizio delle attività didattiche a partire dal giorno **lunedì 9 settembre 2013**;

**CONSIDERATA** la rilevanza del servizio della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia hanno facoltà di anticipare l'apertura anche rispetto alla data del 9 settembre 2013, qualora ciò sia rispondente alle finalità del POF, che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, e alle decisioni degli organi collegiali della scuola interessata e sia assunta di intesa con il Comune competente, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti;

**RITENUTO** altresì opportuno stabilire le seguenti date di termine delle lezioni:

- il 7 giugno 2014 per la scuola primaria e secondaria di I e II grado
- il 28 giugno 2014 per la scuola dell'infanzia;

**PRESO ATTO**, che i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2013/2014 a seguito di quanto sopra, e detratti i giorni di festività e sospensione obbligatoria, saranno rispettivamente:

- 206 (compreso il Santo Patrono) per le scuole primarie e secondarie di I e II grado che svolgeranno le lezioni per 6 giorni settimanali;
- 173 (compreso il Santo Patrono) per le scuole primarie e secondarie di I e II grado che svolgeranno le lezioni per 5 giorni settimanali;
- 223 (compreso il Santo Patrono) per le scuole dell'infanzia che svolgeranno le attività educative per 6 giorni settimanali;
- 187 (compreso il Santo Patrono) per le scuole dell'infanzia che svolgeranno le attività educative per 5 giorni settimanali;

**CONSIDERATO** che la Regione, nella determinazione del calendario scolastico ottempera a quanto previsto dall'art. 193-bis, comma 1 aggiungendo, ai 200 giorni minimi ai fini della validità dell'anno scolastico, ulteriori 7 giorni, per permettere al consiglio di circolo o di istituto di adattare "il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali" come previsto dall'art. 10 comma 3 lettera C) del citato D.Lgs 297/94;

**ESPERITA** la procedura di concertazione, attraverso il Gruppo di consultazione sul calendario scolastico, di cui fanno parte la Regione Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'ANCI Lazio, l'UPI Lazio, le Province, il Comune di Roma, le Organizzazioni di categoria e le Associazioni dei genitori;

**RILEVATO** che il calendario scolastico di cui all'Allegato "A" afferente al sistema di istruzione è coerente con il monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie dalla citata normativa nazionale e regionale;

## **DELIBERA**

- 1) Di rettificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 07/06/2013 concernente: "Calendario Scolastico Regionale 2013/2014 – Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138, comma 1, lett. d e Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 74" rideterminando, conseguentemente, il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2013/2014, come di seguito riportato e sintetizzato nell'Allegato "A" che è parte integrante della presente deliberazione:
  - a) nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di I e II grado, funzionanti nella Regione Lazio, le lezioni hanno **inizio il giorno 11 settembre 2013** e terminano **il 7 giugno 2014**, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, di **206 giorni** (compreso il Santo Patrono) per le scuole primarie e secondarie di I e II grado che svolgeranno le lezioni per **6 giorni settimanali** e di **173 giorni** (compreso il Santo Patrono) per le scuole primarie e secondarie di I e II grado che svolgeranno le lezioni per **5 giorni settimanali**;  
Le singole istituzioni scolastiche autonome, che sulla base di comprovate esigenze e d'intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici, possono **anticipare** la data di inizio delle attività didattiche a partire dal giorno **lunedì 9 settembre 2013**
  - b) nella scuola dell'infanzia le attività educative **iniziano il 12 settembre 2013** e terminano **il 28 giugno 2014** per un totale di **223 giorni** (compreso il Santo Patrono) per le scuole dell'infanzia che svolgeranno le attività educative per **6 giorni settimanali** e di **187 giorni** (compreso il Santo Patrono) per le scuole dell'infanzia che svolgeranno le attività educative per **5 giorni settimanali**;

Le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia hanno facoltà di **anticipare** l'apertura anche rispetto alla data del 9 settembre 2013, qualora ciò sia rispondente alle finalità del POF, che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, e alle decisioni degli organi collegiali della scuola interessata e sia assunta di intesa con il Comune competente, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti;

- c) La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre che nei giorni delle festività nazionali determinate dal ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nei seguenti periodi:
- 2 novembre 2013, Ponte del 1° novembre;
  - dal 23 dicembre 2013 al 05 gennaio 2014, vacanze natalizie;
  - dal 17 aprile 2014 al 22 aprile 2014, vacanze pasquali;
  - 26 aprile 2014, ponte del 25 aprile;
  - 2 e 3 maggio 2014, ponte del 1° maggio;

In tali periodi le attività didattiche sono **obbligatoriamente sospese** in tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale;

- 2) Di stabilire che, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni – a cui va equiparata l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali con il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 – le Istituzioni Scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica, hanno facoltà di adattare il calendario scolastico regionale, all'interno dei 206 (che si riducono a 205 nell'ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste lezioni) alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa.

I giorni eccedenti "almeno i 200 giorni obbligatori di lezione" fanno parte integrante del percorso didattico e devono, quindi, essere destinati all'arricchimento dell'offerta formativa, per cui **non sono utilizzabili per vacanze o sospensione della didattica**.

- 3) Le deliberazioni relative al calendario scolastico sono assunte dai competenti organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, in parallelo alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa, stipulate le opportune intese con gli enti territoriali preposti alla erogazione dei servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc.) e nel rispetto del CCNL.

- 4) Tutti gli adattamenti, ivi compreso l'anticipo dell'avvio dell'anno scolastico, devono essere assunti in tempo utile per essere comunicati alle famiglie e alle Istituzioni sotto riportate.

**Tutte le Istituzioni Scolastiche**, che hanno modificato il Calendario Scolastico Regionale, **devono comunicare entro il 31 luglio 2013** il calendario adottato per l'anno 2013/2014:

- alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio (e-mail [fdellagiovampaola@regione.lazio.it](mailto:fdellagiovampaola@regione.lazio.it)) con allegato lo stralcio del verbale e della delibera dell'organo collegiale;
- all'Ufficio Scolastico Regionale (e-mail [direzione-lazio@istruzione.it](mailto:direzione-lazio@istruzione.it));
- all'Assessorato competente a fornire i servizi per il diritto allo studio del proprio Comune;

**Non sono considerati adattamenti del calendario scolastico e quindi legittime, le riduzioni arbitrarie dei giorni di lezione dai 206 fino ai 200 obbligatori, ad eccezione di quelle attribuibili alla non accessibilità degli edifici per cause di forza maggiore o provvedimento di autorità.**

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data ampia informazione sul sito regionale [www.regione.lazio.it/rl\\_istruzione\\_giovani](http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani).

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.